



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV207 Udinese – Clausole rimborso biglietti

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV/207 Udinese – Clausole rimborso biglietti, nei confronti della società Udinese Calcio S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole delle “Condizioni generali di acquisto” per “abbonamenti e titoli di accesso - stagione 2019/2020”.

[OMISSIS]

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

[OMISSIS]

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute nelle “Condizioni generali di acquisto” per “abbonamenti e titoli di accesso - stagione 2019/2020”:

a) Terzo capoverso: “*La squalifica dello Stadio nonché l’obbligo di disputare partite a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, così come la disputa di incontri presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio “Dacia Arena” occorsa per qualsiasi ragione, saranno disciplinati ai sensi di legge. Le eventuali spese di trasferta fanno carico agli acquirenti dei titoli di accesso. L’eventuale rinvio di una gara, in qualunque momento e da chiunque venga disposto, a data diversa da quella originariamente fissata sarà disciplinato ai sensi di legge”;*

b) Quinto capoverso: “*Nel caso di acquisto di titoli di accesso singoli, qualora fosse previsto un rimborso per annullamento o rinvio della competizione le uniche modalità accettate saranno quelle comunicate di volta in volta sul sito ufficiale”.*

[OMISSIS]

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

La nuova versione delle clausole contrattuali oggetto del procedimento [...] è pubblicata sul sito del professionista:

“Nel caso di chiusura del settore dello stadio in cui si trova il posto dell’abbonato o dell’acquirente del titolo di accesso per il singolo evento, quest’ultimo – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva (come qualificata dal Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio), di Udinese Calcio - avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento o del prezzo del biglietto, salvo che Udinese Calcio metta a sua disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro settore dello stadio. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l’abbonato o l’acquirente del titolo di accesso per il singolo evento - sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva (come qualificata dal Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio), di Udinese Calcio - avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento o del prezzo del biglietto nei termini e nelle modalità comunicati da Udinese Calcio sul sito ufficiale o, a sua scelta, ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo disponibilità). È in ogni caso escluso il risarcimento dei danni, salvo il caso di inadempimento colpevole di Udinese Calcio.

Udinese Calcio potrà assegnare un posto diverso da quello indicato sul titolo per ragioni di forza maggiore, caso fortuito, di ordine pubblico, sicurezza, lavori in corso o su disposizione di Autorità di Pubblica Sicurezza, Lega Nazionale Professionisti, Osservatorio, CASMS od ogni altro organismo competente. In tale ipotesi il posto assegnato sarà di valore pari o superiore a quello acquistato.

Nel caso di acquisto di titoli singoli, in ipotesi di annullamento o rinvio della relativa partita, Udinese comunicherà sul proprio sito ufficiale le procedure e le modalità del rimborso del prezzo del biglietto previsto ai sensi delle presenti condizioni o comunque in virtù di disposizioni di legge tra cui il c.d. Codice del Consumo ove applicabile in caso di acquirente che rivesta la qualifica di consumatore”.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

[OMISSIS]

Le clausole in esame risultano *[omissis]* vessatorie, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui non rispondono al requisito di trasparenza e il consumatore aderente non è posto in condizione di comprendere chiaramente le conseguenze derivanti dalla loro applicazione. In particolare non è chiarita la responsabilità del professionista nelle ipotesi sopra richiamate che determinano per il consumatore l’impossibilità di poter fruire della prestazione nei termini pattuiti.

[OMISSIS]

Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), e 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono oppure limitano i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista.

Nel corso del procedimento, la Società ha dato atto della pubblicazione sul proprio sito istituzionale della nuova formulazione delle clausole contestate che risulta idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

[OMISSIS]

RITENUTO, pertanto, che, sulla base delle considerazioni suesposte, le clausole oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che la nuova formulazione delle clausole contrattuali pubblicate sul sito del professionista [...] e descritte al punto III del presente provvedimento, non risulta vessatoria ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola di cui al terzo capoverso delle “*Condizioni generali di acquisto*” per “*abbonamenti e titoli di accesso - stagione 2019/2020*” della società Udinese Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la nuova formulazione della clausola di cui al terzo capoverso delle “*Condizioni generali di acquisto*” per “*abbonamenti e titoli di accesso - stagione 2019/2020*” della società Udinese Calcio S.p.A., descritta al punto III del presente provvedimento [...] non risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

c) che la clausola di cui al quinto capoverso delle “*Condizioni generali di acquisto*” per “*abbonamenti e titoli di accesso - stagione 2019/2020*” della società Udinese Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

d) che la nuova formulazione della clausola di cui al quinto capoverso delle “*Condizioni generali di acquisto*” per “*abbonamenti e titoli di accesso - stagione 2019/2020*” della società Udinese Calcio S.p.A., descritta al punto III del presente provvedimento [...] non risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

[OMISSIS]